

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

LEGGE DI BILANCIO 2017: PRINCIPIO DI CASSA

a cura del Dott. Vito SARACINO - Dottore Commercialista e Revisore Contabile in Bitonto (BA)

Sul supplemento ordinario n. 57 alla Gazzetta ufficiale n. 297 del 21 dicembre 2016 è stata pubblicata la **legge 11 dicembre 2016, n. 232** recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019*", cosiddetta Legge di Bilancio 2017, contenente, tra le altre novità, quella riguardante l'introduzione di un nuovo regime di determinazione del reddito secondo il principio di cassa. Le nuove disposizioni si applicano a partire dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2016, e ai fini della loro attuazione dovrà essere emanato un decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

IL NUOVO PRINCIPIO DI CASSA

Viene modificata la tassazione dei redditi delle cd. imprese minori, assoggettate alla contabilità semplificata, con sostituzione del vigente principio di competenza, per il computo degli elementi che concorrono a formare l'imponibile, con il principio di cassa.

L'articolo 1, comma 17 e seguenti, della legge di bilancio 2017, è intervenuto apportando alcune modifiche all'articolo 66 del TUIR, ossia la disposizione normativa dedicata a regolamentare le modalità di determinazione del reddito d'impresa.

Contestualmente all'articolo 66 del TUIR è stato oggetto di modifica anche l'articolo 18 del D.P.R. del 29 settembre 1973, n. 600, rubricato "*Contabilità semplificata per le imprese minori*".

Sotto il profilo normativo si delinea quindi:

- Una modifica dell'articolo 66 del TUIR;
- L'introduzione di una specifica modalità di calcolo del reddito d'impresa;
- Una modifica dell'articolo 5-bis del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, che prevede le modalità di determinazione della base imponibile ai fini Irap;
- La modifica delle disposizioni di cui all'articolo 18 D.P.R. n. 600/1973, per quanto riguarda i requisiti per l'accesso al regime della contabilità semplificata.

Attualmente le c.d. imprese minori, ammesse al regime di contabilità semplificata e che non hanno esercitato l'opzione per il regime ordinario, determinano il loro reddito imponibile come differenza tra l'ammontare dei ricavi (elencati analiticamente all'articolo 85 del TUIR) e degli altri proventi (utili, dividendi e interessi, di cui all'articolo 89 TUIR; redditi derivanti da immobili, ai sensi dell'articolo 90 TUIR) conseguiti nel periodo di imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. Tale risultato subisce aumenti e diminuzioni secondo le esistenze e le rimanenze, viene aumentato delle plusvalenze e delle sopravvenienze attive realizzate nel periodo d'imposta e diminuito delle minusvalenze e delle sopravvenienze passive. La legge di bilancio 2017 apporta modifiche al comma 3 dell'articolo 66 del TUIR, al fine di disporre, con riferimento alla determinazione dell'imponibile per le imprese minori, che non trovi più applicazione il principio della competenza nella determinazione dei ricavi che concorrono a formare il reddito imponibile. Essi dunque vanno computati per cassa. Al nuovo regime di cassa saranno soggetti obbligatoriamente i contribuenti in regime contabile semplificato.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

I REQUISITI DELLA CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Il nuovo regime di determinazione del reddito d'impresa basato sugli incassi e pagamenti è subordinato alla sussistenza dei requisiti della contabilità semplificata di cui all'art. 18 D.P.R. 600/1973.

E' noto che l'adozione della contabilità semplificata è riservata ai soggetti che non superano il limite dei ricavi specificatamente individuato a seconda dell'attività svolta e, in particolare:

- € 400.000 per i soggetti che erogano servizi;
- € 700.000 per i soggetti che svolgono altre attività.

Il requisito quantitativo è accompagnato anche dalla sussistenza del requisito soggettivo. Al riguardo, la contabilità semplificata e di conseguenza l'ingresso nel nuovo regime è riservato a:

- Persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell'articolo 55 del TUIR;
- Snc, Sas e soggetti ad esse equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR;
- Enti non commerciali che, in maniera collaterale all'attività istituzionale principale, esercitano un'attività commerciale in via non prevalente;
- Trust, se esercitano un'attività commerciale in via non prevalente.

Ai fini della verifica dei limiti per l'accesso al regime di contabilità semplificata, occorre computare i ricavi di cui agli articoli 57 e 85 del TUIR. I limiti di € 400.000 ed € 700.000 sono determinati tenendo conto del volume d'affari ai fini Iva.

CALCOLO DELLA BASE IMPONIBILE NEL PRINCIPIO DI CASSA

Nel principio di cassa, ad oggi utilizzato dai professionisti o, ancora, dai regimi minimi e forfettari, il reddito viene determinato considerando esclusivamente i ricavi e i proventi incassati e le spese e gli oneri effettivamente pagati nel medesimo periodo d'imposta. Rimangono però contabilizzati per competenza i seguenti componenti:

- ❖ Le plusvalenze e le minusvalenze;
- ❖ Le sopravvenienze attive e passive;
- ❖ Gli ammortamenti;
- ❖ Gli accantonamenti di quiescenza e previdenza (TFR).

Non assumono più rilievo ai fini del calcolo del reddito le rimanenze finali né tanto meno quelle iniziali. Tuttavia, per il primo periodo d'imposta di applicazione del regime di cassa il reddito sarà determinato mediante una decurtazione dello stesso per un importo pari alle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente in base al principio di competenza.

PASSAGGIO DAL REGIME DI COMPETENZA A QUELLO DI CASSA

Secondo le nuove norme introdotte a partire dal 1° gennaio 2017 per i contribuenti in contabilità semplificata con il nuovo criterio di cassa è prevista la tenuta di un apposito registro in cui annotare, cronologicamente, i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso il relativo importo, le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento e gli estremi della fattura o altro documento emesso.

Vito SARACINO

Dottore Commercialista

Revisore Contabile

Un ulteriore registro, invece, deve essere adibito all'annotazione, sempre cronologicamente e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. In pratica verranno introdotti due nuovi registri contabili: **il registro degli incassi e quello dei pagamenti**.

Per gli altri componenti positivi e negativi di reddito (ad esempio, gli ammortamenti), l'annotazione va fatta sempre nei predetti registri, solo che, come attualmente previsto, si gode di maggior termine, essendo possibile la registrazione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per garantire il corretto passaggio dal vecchio al nuovo sistema di tassazione viene previsto che:

- Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le nuove regole dovrà essere ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio di competenza (ciò perché con le nuove regole diventano non più applicabili le disposizioni sulla determinazione delle esistenze iniziali e finali di magazzino);
- Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo soggetto alla determinazione del reddito secondo il nuovo principio di cassa a un periodo di imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

LE TRE POSSIBILI OPZIONI

Al contribuente in contabilità semplificata viene consentito di optare per le seguenti modalità di determinazione del reddito d'impresa:

1. Principio di cassa: il regime per cassa diventa il regime "naturale" per tutti i soggetti in possesso dei requisiti dimensionali per potervi accedere. Il nuovo regime è infatti immediatamente applicabile, non soltanto ai soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 1 gennaio 2017, ma anche alle imprese già in attività a tale data. Consiste nel calcolo del reddito imponibile tenendo conto, tramite appositi registri in cui annotare incassi e pagamenti, di quanto effettivamente riscosso e pagato;
2. Contabilità ordinaria: le imprese minori che intendano continuare a determinare il reddito in base al criterio di competenza possono optare per il regime di contabilità ordinaria, attraverso il comportamento concludente o opzione di durata minima di tre anni e valida fino a revoca, da indicare nella dichiarazione Iva relativa all'anno in cui la scelta è operata (quadro VO dichiarazione Iva 2018 anno 2017);
3. Criterio delle registrazioni: previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti non sono obbligati alla tenuta dei registri degli incassi e dei pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini Iva. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.

Bitonto, 11/01/2017

Dott. Vito SARACINO

Dottore Commercialista in Bitonto (BA)

info@studiosaracino.it

www.studiosaracino.it